



COMUNE DI MARZABOTTO

REGOLAMENTO
COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI

delibera di C.C. n. 75 del 29 luglio 2004
modificato con C.C. 66 del 28/08/2009

Il Segretario generale
Dr.ssa Franca Leonardi

Il Sindaco
Ing. Romano Franchi

Art. 1 – Istituzione delle Commissioni consiliari permanenti

In attuazione dei principi di decentramento, partecipazione popolare al governo della comunità locale, per favorire lo sviluppo della società amministrata, per consentire un ottimale perseguimento di criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, per arricchire, infine, di contenuti operativi le norme generali del vigente Statuto comunale (art. 4) sono istituite le Commissioni consiliari permanenti.

Art. 2 – Sede

Le Commissioni consiliari permanenti hanno sede presso il Comune di Marzabotto, nei locali appositamente reperiti in accordo con la Giunta comunale.

Art. 3 – Tematiche e composizione

Le Commissioni consiliari permanenti costituiscono articolazione del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo attribuito allo stesso Organo mediante valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativo-finanziaria, nonché mediante l'approfondimento dei risultati periodici del controllo di gestione corrente e degli investimenti, nel rispetto del principio generale della separazione dei poteri di indirizzo e controllo da quelli di gestione, affidati agli Organi burocratici dell'Ente.

Sono istituite pertanto n. 4 Commissioni consiliari permanenti:

CULTURA, SPORT, SCUOLA, POLITICHE GIOVANILI

Formazione permanente; diritto allo studio, informazione ed accesso alle reti pubbliche; divulgazione ed incentivazione della pratica sportiva per tutte le fasce di età; arte; spettacolo; scambi di esperienze culturali tra le comunità; volontariato, integrazione dei cittadini nella comunità locale; prevenzione del disagio giovanile con attività di sostegno specifico; creazione di spazi ed iniziative specifiche per i giovani; promozione del turismo locale.

SANITA' E SERVIZI SOCIALI

Benessere e stato sociale, prestazioni socio assistenziali e rete pubblica dei servizi sociali; prevenzione dello stato di disagio di particolari fasce di cittadini utenti sociali ed attivazione di misure volte al contenimento, diminuzione del fenomeno; integrazione delle fasce "deboli" della popolazione ed accesso alla rete pubblica dei servizi sociali sul territorio; protezione, tutela e valorizzazione delle persone diversabili; intervento per minori e famiglia; immigrazione e stranieri; politiche per la casa; pari opportunità.

GOVERNO DEL TERRITORIO

Lavori pubblici; urbanistica; ambiente; attività produttive.

BILANCIO

Attività e programmazione economico-finanziaria di competenza dell'Ente locale; Regolamenti attinenti.

I relativi compiti sono:

- a) relazioni sul livello di gradimento dei servizi comunali, ultimazione dei programmi, interventi, la gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti del Comune, se costituiti
- b) esame ed approfondimento, in sede preliminare, delle più rilevanti questioni di interesse dell'Amministrazione nelle materie di competenza dell'Organo consiliare, attraverso l'espressione preventiva di parere (di natura non vincolante per l'Amministrazione comunale), quale elemento di supporto e conoscenza per un più completo esame preparatorio degli atti consiliari, e per favorire il miglior esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo affidato allo stesso Consiglio.
- c) potere di promuovere di propria iniziativa la presentazione di proposte di deliberazioni, previa istruttoria, nell'ambito delle materie di competenza, da segnalare al Sindaco il quale provvederà a trasmetterle al Segretario dell'Ente per l'istruttoria di legge. Quando l'istruttoria si conclude con i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 Tuel, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile di Consiglio. Se i pareri sono, tutti o in parte, contrari, la proposta viene restituita a cura del Sindaco alla Commissione che può riproporla

solo dopo l'adeguamento necessario dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli Organi tecnico-amministrativi dell'Ente e purchè sia comunque assicurata la copertura finanziaria.

Le Commissioni sopra individuate:

CULTURA, SPORT, SCUOLA, POLITICHE GIOVANILI

SANITA' E SERVIZI SOCIALI

GOVERNO DEL TERRITORIO

BILANCIO

sono così composte al fine di rispettare adeguatamente il criterio proporzionale fra Gruppo di Governo (maggioranza consiliare) ed Opposizioni (minoranza consiliare) così come espresso dal corpo elettorale locale.

- ciascun gruppo di minoranza presente in Consiglio comunale esprime n. 1 proprio rappresentante
- il gruppo di maggioranza consiliare esprime un numero complessivo di propri rappresentanti pari alla somma aritmetica più uno dei designati Commissari espressi dai gruppi di minoranza.

Il Presidente della Commissione consiliare invita a partecipare ai lavori il Sindaco e gli Assessori delegati sulle materie interessanti l'organismo stesso, qualora questi non siano già componenti della medesima Commissione. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano. Alle sedute della Commissione possono partecipare su disposizione ed invito del Presidente i funzionari cui fa capo la responsabilità istruttoria della pratica.

Art. 4 – Requisiti

Sono eleggibili alla carica di Presidente e di componenti delle Commissioni consiliari permanenti del Comune di Marzabotto tutti i consiglieri comunali per i quali sia intervenuto positivo accertamento delle condizioni di eleggibilità e non siano stati riscontrati motivi di incompatibilità.

Art. 5 – Nomina

Le Commissioni consiliari permanenti sono nominate dal Consiglio comunale, con votazione palese, nel rispetto del criterio proporzionale di cui al precedente art. 3.

Art. 6 – Durata

Le Commissioni consiliari permanenti restano in carica fino al rinnovo dell'Organo consiliare per fine mandato elettivo; in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale si intendono operanti in regime di prorogatio fino alla elezione del nuovo Consiglio comunale.

In caso di dimissioni, decadenza dalla carica o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di uno dei componenti di una commissione consiliare permanente, il Consiglio comunale procede alla nomina di altro idoneo componente, su designazione del medesimo Gruppo consiliare di appartenenza del sostituendo componente.

Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei componenti di una Commissione, il Consiglio comunale ne dichiara la decadenza e provvede, nell'ambito della stessa seduta, alla nomina di una nuova Commissione consiliare.

Art. 7 – Riunioni

La riunione della Commissione consiliare permanente è valida quando sono presenti i componenti dei gruppi consiliari che rappresentino almeno la metà dei membri della Commissione.

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, ai lavori possono assistere i cittadini e i rappresentanti degli organi di informazione, senza diritto di parola.

Le Commissioni consiliari permanenti si riuniscono almeno una volta ogni due mesi.

Le Commissioni consiliari permanenti sono presiedute e convocate dal Presidente, in sua assenza dal Vicario.

Gli avvisi di convocazione delle Commissioni devono essere recapitati almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione; della convocazione è data notizia al Sindaco e agli Assessori delegati sulle materie di competenza della Commissione.

Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamenti del comportamento e della moralità di persone, quando la pubblicità della seduta possa provocare grave nocumento agli interessi personali, familiari, socioeconomico delle persone e dello stesso Ente. In tal caso è ammessa la presenza dei soli componenti consiliari.

Il Presidente informa la Commissione sulla necessità del rispetto del segreto d'ufficio in relazione a fatti, atti e comportamenti di cui si venga a conoscenza nell'espletamento dei lavori.

Altresì il Presidente informa degli obblighi derivanti dalla applicazione della legge sulla tutela della trattazione dei dati personali e sensibili.

Le Commissioni consiliari devono essere avvertite della convocazione del Consiglio comunale almeno 3 (tre) giorni prima della prevista seduta, attraverso nota del Sindaco relativa all'ordine del giorno. Il Presidente della Commissione convoca tempestivamente i componenti dell'Organo consultivo affinché provveda entro e non oltre le 24 ore antecedenti la seduta consiliare, ad esprimere il previsto parere preventivo, non vincolante.

Per quanto concerne le iniziative di studio, non finalizzate all'espressione di pareri preventivi, di cui al precedente comma, la Commissione consiliare è tenuta a formalizzare e definire il proprio lavoro entro 60 giorni dalla prima seduta concernente l'argomento, a mezzo di apposita relazione.

Ogni componente della Commissione ha la facoltà di verbalizzare integralmente le sue eventuali dichiarazioni.

I verbali delle riunioni sono conservate agli atti del Settore Servizi Generali.

Art. 8 - Presidente

Il Presidente di ciascuna Commissione consiliare permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, nella prima seduta di Commissione, convocata dal Sindaco entro 20 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di nomina.

L'Assessore comunale competente alle medesime materie oggetto della Commissione consiliare di riferimento può essere individuato quale Commissario ma non può rivestire la carica di Presidente della stessa Commissione, al fine di consentire concretamente una maggiore partecipazione consiliare alla vita dell'Ente.

La votazione con la quale si individua il Presidente viene effettuata palesemente ed a maggioranza dei voti dei componenti.

In caso di assenza del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente, dallo stesso designato ad esercitare le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dallo stesso Presidente della Commissione consiliare personalmente nella prima seduta successiva alla sua nomina.

Il Presidente entro 5 giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti, comunica al Sindaco la propria nomina e designazione del vicario.

Il Presidente rappresenta la Commissione stessa a tutti gli effetti; la convoca, la presiede con le modalità di cui al precedente art. 7, fissa le date delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.

La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta, anche con indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione espressione dei gruppi consiliari che rappresentino almeno un terzo dei Consiglieri comunali assegnati; la riunione si tiene entro 10 (dieci) giorni successivi alla presentazione, al protocollo dell'Ente, della richiesta.

Il Presidente dà corso a tutte le decisioni della Commissione che presiede, riferisce approfonditamente al Sindaco e provvede alle eventuali esigenze della stessa.

Art. 9 – Commissioni speciali

Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti può istituire al proprio interno Commissioni speciali di controllo e garanzia, in tal caso la presidenza della Commissione di controllo e garanzia così approvata dal Consiglio comunale viene attribuita ad un componente consiliare espressione di un Gruppo di Minoranza.

Art. 10 – Segreteria

La Commissione, su proposta del Presidente, incarica un componente con funzioni di Segretario verbalizzante. Copia del Verbale, che deve indicare i componenti presenti e le decisioni assunte per ciascun argomento, viene conservato agli atti del Settore Servizi Generali ed inviato, per conoscenza, al Sindaco.

Art. 11 – Spese

Le spese relative ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti, alla sede, ai mezzi occorrenti per lo svolgimento delle funzioni dell'organo consultivo in oggetto sono a carico del Bilancio del Comune. I Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti possono avvalersi delle attrezzature informatiche e del materiale di cancelleria strettamente necessario all'espletamento dei lavori.

Art. 12 – Norme di chiusura

Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto e/o incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazioni, in quanto applicabili, le leggi ed i Regolamenti vigenti in materia.
